

REPUBBLICA ITALIANA  
*In · nome · del · popolo · italiano*

Il Tribunale di Venezia, sezione 1<sup>a</sup> civile, in persona di:

dott. DANIELA BRUNI, GIUDICE, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G. n. 350/2015 promossa con atto di citazione notificato in data 15 gennaio 2015;

da

Fallimento ██████ in liquidazione, CF ██████, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'avv. M. Di Pede come da mandato a margine dell'atto di citazione e anche del ricorso in riassunzione 6 novembre 2015, fax e pec indicata in atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

ATTORE

contro

Banca Popolare di Vicenza spa in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Prof. ██████ e ██████ in qualità di liquidatori nominati con provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2017 di, come da d.l. 25 giugno 2017, n. 99, con sede in Vicenza via Btg. Framarin 18, c.f. 00204010243 con l'avv. prof. ██████ (████████████████████) con studio in 30172 Venezia Mestre, Corso del Popolo 58,

Intesa Sanpaolo s.p.a., c.f. 00799960158, con sede in Torino, piazza San



Carlo n. 156, in persona del procuratore speciale dott. [REDACTED] giusta procura 24.4.2017 rep. 39617 e racc. 12494 del notaio [REDACTED] di Milano, rappresentata e difesa per procura separata da intendersi in calce al presente atto e che si deposita nel fascicolo telematico in copia conforme all'originale conservato presso lo studio del difensore dall' avv. [REDACTED] del foro di Venezia, c.f. [REDACTED], e con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, Corso del Popolo n. 58/b, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero fax 041959351 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata pec:

[REDACTED]

convenute

**In punto:** revocatoria fallimentare

Causa decisa sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

**Per l'attore:**

“Voglia il Tribunale di Venezia, *contrariis rejectis*,

Nel merito:

A) Revocarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, 2° comma, l.f., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati da [REDACTED] S.p.a. *in bonis* nei sei mesi antecedenti al deposito della domanda di concordato preventivo (9 agosto 2011), individuati nella narrativa del presente atto, nonché ogni altro pagamento di debiti liquidi ed esigibili che dovesse risultare effettuato nel predetto periodo, in favore di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (oggi Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a.) per il complessivo importo di € 166.204,01, ovvero per la diversa somma, anche maggiore, che risulterà



accertata in corso di causa.

Conseguentemente, condannarsi Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare al Fallimento █████ S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore, la somma di € 166.204,01, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi legali fino al saldo.

B) Revocarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, 3° comma, l.f., le rimesse consistenti e durevoli effettuate da █████ S.p.a. *in bonis* nei sei mesi antecedenti al deposito della domanda di concordato preventivo (9 agosto 2011), individuati nella narrativa del presente atto, nonché ogni altra rimessa consistente e durevole che dovesse risultare effettuata nel predetto periodo, in favore di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (oggi Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a.) per il complessivo importo di € 8.900,00 ovvero per la diversa somma, anche maggiore, che risulterà accertata in corso di causa.

Conseguentemente, condannarsi Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare al Fallimento █████ S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore, la somma di € 8.900,00 ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi legali fino al saldo. In ogni caso. Con vittoria di spese.”;

**Per la liquidazione coatta amministrativa:**

“previa estromissione di Intesa Sanpaolo spa, siccome priva di legittimazione passiva, dichiararsi l'estinzione del processo e l'inammissibilità delle domande del fallimento ai sensi dell'art. 83 del



T.U.B. e comunque la carenza di data certa dei pagamenti di cui si chiede la revoca, con conseguente rigetto delle domande del fallimento. Spese rifuse.“

**Per Intesa San Paolo:**

“Dichiararsi estinto il giudizio e, comunque, dichiararsi inammissibile e respingersi ogni domanda proposta contro Intesa Sanpaolo spa, anche in virtù della mancanza di legittimazione passiva quantomeno sostanziale e con estromissione di Intesa Sanpaolo spa dal giudizio. Spese rifuse, maggiorate del rimborso spese generali e accessori di legge”.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

*In fatto.*

Con l'atto di citazione come sopra notificato il Fallimento █████ spa, premesso che la declaratoria di fallimento del 26 gennaio 2012 era stata preceduta da ricorso per concordato preventivo depositato il 9 agosto 2011 a cui aveva fatto seguito il decreto di ammissione del 10/16 novembre iscritto a Registro Imprese il successivo 3° novembre 2011, rappresentava che la società aveva intrattenuto con Banca Popolare di Vicenza sia un conto corrente ordinario n. 578439 sia un conto anticipi fatture n. 578441 e che la disamina delle movimentazioni aveva evidenziato pagamenti di debiti liquidi ed esigibili dal 15 febbraio 2011 al 16 giugno 2011, individuati per data ed importo, per la somma complessiva di € 166.204,01 costituiti dai rimborsi su anticipazioni di fatture effettuate dalla Banca e da due rimesse consistenti e durevoli per totali, l'una del 25 febbraio 2011 per € 1.700,00 e l'altra dell'11 luglio 2011 per € 7.200,00.

Il Fallimento assumeva la sussistenza sia del requisito temporale —perché



i precitati pagamenti e rimesse ricadevano nel periodo sospetto di legge, calcolato nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di concordato in forza del principio di consecuzione delle procedure già formulato in via giurisprudenziale e poi sancito dalla modifica dell'art. 69 *bis*, 2 c. L.F (ex art. 33, lett.- bis n. 2 del Dl 22 giugno 2012 n. 83 in vigore dall'11 settembre 2012) sia l'elemento soggettivo ovvero la consapevolezza da parte della banca dello stato di insolvenza della società che veniva dedotto: dai risultati negativi dei bilanci di esercizio 2008 e 2009 e dalle correlate relazione dei sindaci che si erano dimessi nell'ottobre 2010; dalla cessione del ramo d'azienda autotrasporto c/terzi e poi del ramo avente ad oggetto l'attività di bonifica finché nel luglio/agosto 2011 la società era stata messa in liquidazione.

La procedura concludeva chiedendo la revoca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, 2° comma, l.f., dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili sopra descritti nonché di ogni altro pagamento che dovesse risultare effettuato nel predetto periodo, in favore di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. per il complessivo importo di € 166.204,01, ovvero per la diversa somma, anche maggiore accertata in corso di causa, con la conseguente condanna della Banca al pagamento di detta somma, maggiorata di interessi legali fino al saldo; chiedeva inoltre la revoca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, 3° comma, l.f., delle rimesse consistenti e durevoli effettuate da ██████████ S.p.a. *in bonis* nei sei mesi antecedenti al deposito della domanda di concordato preventivo (9 agosto 2011), individuate in citazione nonché ogni altra rimessa simile accertata in corso di causa.

Banca Popolare di Vicenza si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto



delle domande attoree; contestava anzitutto la determinazione del periodo sospetto nei sei mesi a ritroso dal deposito della domanda di concordato preventivo perché all'epoca la norma non era entrata in vigore e perché lo stato di insolvenza non era un presupposto del ricorso per concordato preventivo, bastando un mero stato di crisi, né era stato accertato dal Tribunale se non, al più, con il decreto di ammissione che peraltro era diventato conoscibile dai terzi solo con la pubblicazione a Registro Imprese sicché l'unica posta astrattamente revocabile era quella del 16 giugno 2011; peraltro in concreto la revocabilità era negata perché alle rimesse non era conseguita una riduzione consistente e durevole dell'indebitamento.

Indi la Banca negava che fossero revocabili: le rimesse effettuate sul conto anticipi trattandosi di mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su fatture concessi dalla banca; i pagamenti eseguiti dal debitore in relazione a crediti ceduti alla banca; le rimesse non aventi natura solutoria come era nel caso di specie perché l'attrice godeva di un'apertura di credito sul c/c per € 50.000 e sul conto anticipi per € 400.000 e comunque si richiamava al limite massimo di revocabilità ex art. 70L.F. Inoltre la convenuta contestava di avere potuto apprezzare lo stato di insolvenza dalla lettura dei bilanci perché quello 2010 era stato depositato il 3 agosto 2011, ovvero in epoca successiva a tutti i pagamenti mentre dal bilancio 2009 non emergevano elementi indicativi di difficoltà dato che i ricavi delle vendite erano semmai aumentati rispetto al 2008 e la perdita era stato molto contenuta sia in termini assoluti sia in rapporto al fatturato e rimarcava che le assunzioni di parte attrice richiedevano semmai una loro riclassificazione che solo un esperto contabile avrebbe potuto effettuare. Aggiungeva che il



conto aveva avuto un andamento regolare, la banca aveva sempre consentito l'utilizzo dell'affidamento e concesso nuovi prelievi anche il 16 giugno 2011 per il pagamento di imposte per € 90.000 e per l'utilizzo di un assegno, non erano mai stati elevati protesti e le prime iscrizioni ipotecarie erano state accese nel settembre 2011.

Concesse le memorie ex art. 183, sesto comma cpc <sup>1</sup>, veniva disposta CTU tecnico contabile e all'esito la causa era introitata in decisione ma nella pendenza dei termini per il deposito degli scritti finali Banca Popolare di Vicenza S.p.a. veniva sottoposta, giusta Decreto n. 185 del 25 giugno 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017.

Il Giudice Istruttore disponeva la remissione della causa nel ruolo” per gli opportuni provvedimenti nel contraddittorio delle parti” e indi dichiarava l'interruzione del processo.

Con ricorso del 27 febbraio 2018 il fallimento riassumeva la causa riproponendo le medesime domande già svolte verso la banca vicentina nei confronti di INTESA San Paolo che veniva identificata quale soggetto legittimato passivo osservando che con “contratto di cessioni di azienda” del

<sup>1</sup> con la prima delle quali il Fallimento precisava che di non avere affatto chiesto la revoca di “rimesse”, ossia di operazioni di accredito in conto corrente (annotate in “avere”), bensì di pagamenti, ergo del rimborso delle anticipazioni, ovvero sia delle operazioni (che nel conto corrente hanno segno “-“) con cui la Banca aveva ottenuto il rimborso delle somme anticipate e che costituiscono pagamento di debito scaduto per i motivi già esposti nel nostro atto di citazione (pagg. 4 e ss.). Contestava che detti rimborsi fossero qualificabili come rimesse trattandosi piuttosto di pagamenti a cui non si applicava il requisito della riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca, richiesto dall'art. 67, terzo comma, lett. b), l.f., che invece era



26 giugno 2017 (rispettivamente Veneto Banca S.p.a. in l.c.a. e) Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a. avevano ceduto a Intesa Sanpaolo S.p.a. (in breve ISP) “*certe attività, passività e rapporti giuridici di BPVI e di VB, [...] definiti nel loro complesso ai fini del presente Contratto come “Insieme Aggregato”* (cfr. art. 1), ed affermava che *i rapporti giuridici dedotti nella revocatoria dovevano ritenersi compresi nell’insieme aggregato di cui all’art. 3.1.1. del suddetto contratto che descriveva le attività e le passività incluse di BPVI posto che “ai sensi dell’art. 3.1.2. (b) (vii) del medesimo contratto per “passività Incluse” si intendono [...] (vii) i contenziosi civili [...] relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla Banche in LCA e dai c.d. “Incentivi Welfare” (di seguito il “Contenzioso Progresso”) nonché i relativi fondi”* e e in aggiunta, avuto riguardo al profilo attivo, che *si trattava di attività comprese ai sensi del medesimo articolo avendo la causa ad oggetto “diritti e obblighi derivanti” da “rapporti di conto corrente”.*

Si costituivano sia la liquidazione coatta della Banca Popolare di Vicenza sia Intesa San Paolo concludendo entrambe per l’estinzione del giudizio; inoltre la Liquidazione coatta eccepiva che era stato incardinato un nuovo giudizio con conseguente improcedibilità del progresso perché non erano state proposte conclusioni nei suoi confronti mentre era stata introdotta domanda nei confronti di Intesa San Paolo. In via alternativa ha

pertinente alle due uniche rimesse di cui era stata chiesta contestualmente la revoca ex art. 67, terzo comma, l.f..





evidenziato, per il caso che la notifica del ricorso nei suoi confronti valesse riproposizione della revocatoria, che l'azione era inammissibile nei confronti della liquidazione coatta ex art. 83 TUB.

Inoltre ambo le convenute hanno sostenuto che le poste passive, per cui è causa, non facevano parte di quanto trasferito a Intesa San Paolo perché il “Contratto di Cessione di Azienda, in data 26 giugno 2017, stipulato tra le liquidazioni coatte e Intesa Sanpaolo spa in attuazione della previsione dell’art. 2, comma 1, lett. c) del DL n. 99/2017 <sup>2</sup>” precisava all’art. 3.1.2 che le passività cedute sono incluse se “*derivano da rapporti inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria*” e pertanto dovevano intendersi compresi nella cessione solo i contenziosi passivi che includevano passività funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, come ad esempio per contestazioni di rapporti (mutui, conti correnti) ancora in essere e operativi, mentre il contenzioso in esame consisteva in una semplice causa passiva che riguardava conti correnti già estinti ex art. 78 L.F dal momento della declaratoria, non vi erano più rapporti bancari in essere, rapporti vitali da poter essere oggetto di cessione e all’esito della lite la Banca originariamente evocata poteva essere tenuta a pagare eventuali debiti, E’ stato evidenziato che l’interpretazione proposta trova conferma sia nell’art. 3.1.4 del predetto Contratto di Cessione secondo cui “restano in ogni caso esclusi dall’oggetto del presente contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell’insieme aggregato e non sono né saranno acquistate da (né trasferite a) ISP, le attività escluse e le passività escluse sia di BPV sia



di VB [...]. Ai fini del presente contratto: per attività escluse si intende ogni bene, cespite o rapporto attivo di BPVI e/o VB che non sia compreso tra le Attività Incluse o che non sia funzionale all'esercizio dell'attività bancaria". sia dall'art. 3.1.4.b che definisce le Passività Escluse come quelle residue rispetto alle Passività Incluse ("non siano considerate come Passività Incluse") con l'ulteriore specificazione che l'elencazione veniva qualificata "a titolo esemplificativo, ma non esaustivo": sicché era stata adottata la regola generale secondo cui ogni passività è esclusa salvo sia espressamente inclusa.

Inoltre le convenute chiedevano la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto delle domande ai sensi dell'art. 83 TUB anche per mancanza di data certa dei pagamenti di cui si chiedeva la revoca affermando che il fallimento era onerato di dimostrare che detti pagamenti "erano davvero avvenuti nel semestre anteriore alla domanda di concordato, cioè che siano muniti di data certa ex art. 2704 c.c..

Previa nuova precisazione delle conclusioni e concessi nuovamente i termini per gli scritti finali, la causa è stata nuovamente introitata in decisione.

*In diritto.*

1§ E' preliminare la questione di estinzione del giudizio sollevata da entrambe le convenute sulla base della constatazione che il giudizio, già pendente nei confronti di Banca Popolare di Vicenza, non è stato riassunto nei confronti del successore a titolo universale - la Liquidazione coatta

<sup>2</sup> il quale prevedeva che i commissari procedessero "alla cessione di cui all'art. 3 in conformità in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai



amministrativa di Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a - dato che il fallimento non le ha notificato il ricorso e neppure ha chiesto la riassunzione nei suoi confronti. Si precisa che la procedura ha indicato nel ricorso in riassunzione solo che “è interesse del Fallimento riassumere il suddetto procedimento, avanti all'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 302 c.p.c. nei confronti della cessionaria INTESA SANPAOLO S.P.A.”.

La difesa di Intesa rimarca che la cessione di ramo d'azienda ex art. 90, D.Lgs. n. 385 del 1993, dal punto di vista processuale, va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c. ed afferma che la riassunzione doveva avvenire necessariamente nei confronti del successore universale e non esclusivamente nei confronti di Intesa quale supposto successore a titolo particolare, oltretutto senza l'autorizzazione giudiziale ex art. 269 cpc, “al limite perché fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti <sup>3</sup> *omissis* nel giudizio riassunto si poteva discutere della chiamata in causa del successore a titolo particolare ma occorreva che tale soggetto si aggiungesse (e non si sostituisse) alle parti originarie della causa e che la chiamata in causa fosse comunque autorizzata dal giudice”.

In concreto ambo le convenute annettono all'irritualità *dell'iter* l'estinzione del giudizio essendo ormai irrimediabilmente decorso il termine per riassunzione nei confronti della Liquidazione coatta. A sostegno di detta tesi è stata richiamata giurisprudenza di merito (Tribunale di Rovigo, provvedimento 21 febbraio 2018).

1.1§ In parte narrativa è stata ripresa la tesi alternativa della liquidazione

---

sensi dell'articolo 3, comma 3”



coatta la quale ha eccepito l'improcedibilità del presente giudizio ove ricostruito come proposizione di una domanda revocatoria nei suoi confronti.

Tuttavia la questione non si pone perché il Fallimento ha chiarito di non avere riassunto il giudizio/proposto domande nei confronti della liquidazione coatta nel rispetto del co. 3 dell'art. 83 T.U.B.<sup>4</sup> dato che un'eventuale riassunzione diretta verso quest'ultima sarebbe stata destinata ad una pronuncia in mero rito.

**1.2§** Al contempo la Curatela ha ribadito sia di ritenere Intesa San Paolo quale attuale titolare dei crediti/rapporti già in capo alla decotta banca vicentina sia che la riassunzione nei confronti della cessionaria, da equipararsi alla chiamata in causa, è stata lo strumento rituale, valido e certamente idoneo a ridare impulso al processo come ritenuto da Cass 14 maggio 2014 n. 10.456 che ha affermato il seguente principio di diritto: "ove sia stata azionata domanda di revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie nei confronti di società bancaria, posta in liquidazione coatta amministrativa in corso di causa, da cui l'interruzione del processo, va ritenuta valida la riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria D. Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 90, da equipararsi alla chiamata in causa della stessa quale successore a titolo particolare, essendo improseguibile per legge l'azione nei confronti della Liquidazione coatta amministrativa".

Va considerato che la questione in esame è perfettamente sovrapponibile

<sup>3</sup> si assume che la pretesa revocatoria deve essere proposta come insinuazione al passivo

<sup>4</sup>Il quale recita. "Dalla data prevista dal comma 1 [cioè dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la l.c.a.] contro la Banca in liquidazione non può essere



al caso deciso dalla pronuncia di legittimità presente perché il giudizio di revocatoria fallimentare promosso da una Curatela nei confronti Sicilcassa s.p.a. si era interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa della banca e la Curatela aveva riassunto il giudizio di revocatoria fallimentare nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a., quale successore della decotta Sicilcassa, ma il Banco aveva eccepito l'estinzione del processo, la nullità della riassunzione ed anche nel giudizio di legittimità aveva ribadito che: “ non si può riassumere il giudizio nei confronti del successore a titolo particolare ....la riassunzione non può che avvenire nei confronti della parte colpita dall'evento e non già verso chi non era parte né erede, e che, a dire della controparte, avrebbe acquistato il diritto controverso a titolo particolare”

I giudici di legittimità hanno replicato: “la particolarità della situazione di specie è data dal fatto che, all'evento della messa in liquidazione, *omissis* è seguita la cessione D. Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 90, comma 2, *omissis* e la riassunzione è stata effettuata nei confronti del Banco di Sicilia, quale unico soggetto in relazione al quale il Fallimento ha inteso coltivare la domanda ex art. 67, comma 2 l.f.. Va assunta quale statuizione coperta dal giudicato, l'affermazione della Corte del merito, che nel caso *omissis* è stato realizzato non un mero trasferimento di attività e passività, ma un trasferimento d'azienda, stante la cessione di un complesso funzionale di beni e strutture nonché del personale, in modo da consentire la prosecuzione presso la nuova impresa bancaria, della medesima attività svolta dalla cedente. La

---

promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88 e 89 e art. 92, comma 3”1.



Corte del merito ha ritenuto legittimato passivo il Banco, in quanto subentrato alla "banca in origine obbligata" e così correttamente riassunto il giudizio, in tal modo collegando alla legittimazione passiva la correttezza della riassunzione, con un'argomentazione che necessita di approfondimento e di parziali correzioni, ex art. 384 c.p.c., u.c.. *omissis* Maggiormente utile può essere il richiamo alla pronuncia 875/2003, sempre delle Sezioni unite, relativa al giudizio di rinvio instaurato, a seguito dell'apertura della Liquidazione coatta, nei confronti della cessionaria delle attività e passività del Credito commerciale, che ha ritenuto: a) che per le posizioni debitorie, a seguito del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90, ove si determini liberazione dell'originario obbligato, si realizza mutamento soggettivo del rapporto, qualificabile come successione; b) che occorre prescindere dal patto del contratto di cessione inerente al subingresso della banca cessionaria nei procedimenti in corso, atteso che le disposizioni processuali in materia di contraddittorio sono sottratte alla disponibilità delle parti, salva restando l'eventuale rilevanza del patto come impegno a prestare futuro consenso all'estromissione del dante causa ai sensi del 111 c.p.c.; c) che la successione a titolo universale si realizza solo in dipendenza della vicenda estintiva della parte, per la morte per la persona fisica e similari eventi per la persona giuridica o altri enti dotati di soggettività e la cessione in esame non comporta il venire meno della cedente nè si correla a fatto estintivo, rimanendo in vita la banca cedente; d) che la successione a titolo particolare nel diritto controverso comporta la scissione della titolarità del rapporto sostanziale dal rapporto processuale, che rimane in capo al dante causa, e l'estraneità al processo del cessionario cessa per effetto dell'intervento o



della chiamata in causa o per l'esercizio della facoltà di impugnazione, e la citazione del successore per la prima volta in sede di impugnazione è assimilabile alla chiamata in causa; che la notificazione dell'impugnazione solo al successore a titolo particolare, che non abbia già assunto la veste di parte, vale a conferire detta qualità, non si determina la nullità del giudizio e, in difetto di estromissione, vi è solo incompletezza del contraddittorio, che necessita di integrazione. Orbene, posto che anche nel caso in oggetto, può assimilarsi alla chiamata la riassunzione nei confronti della cessionaria, va altresì rilevato che la specifica disposizione di cui al D.Lgs. n. 385, art. 83, comma 3 dispone che "dalla data prevista dal comma 1 (cioè, dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta) contro la Banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88 e 89 e art. 92, comma 3 (si tratta dell'opposizione allo stato passivo, con le relative impugnazioni, dell'insinuazione tardiva e della contestazione sul riparto finale), e che, alla data della cessione in oggetto, era entrato in vigore il D. Lgs. n. 415 del 1996, che ha sostituito il D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 92 ed al comma 9, ha disposto che:" Nei casi di cessione si sensi dell'art. 90, comma 2, del presente decreto, i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario". Dalla lettura di dette due norme, si evince che, sul piano del processo, è stata preclusa la capacità processuale passiva della Liquidazione coatta, e la norma successiva ha inteso specificare tale situazione processuale, stabilendo l'estromissione su istanza dei commissari liquidatori dai giudizi anche attivi nei quali sia subentrato il cessionario.



Regolamentato in tal modo il profilo processuale della Liquidazione coatta, ne consegue che, disposta per legge l'improseguibilità del giudizio contro Sicilcassa in l.c.a., sarebbe stata destinata ad una pronuncia in mero rito la riassunzione ove diretta verso la Liquidazione, mentre la riassunzione nei confronti della cessionaria, equiparabile alla chiamata in causa, è stata idonea a ridare impulso al processo. Alla stregua di detti rilievi, deve ritenersi corretta la statuizione della Corte del merito, sia pure con le modificazioni in diritto di cui sopra”.

La difesa della Curatela ha aggiunto, riguardo alla lamentata mancata evocazione in giudizio della parte originaria, che il problema è stato risolto dalla costituzione in giudizio della liquidazione coatta con comparsa di costituzione depositata in data 30 maggio 2018.

Pertanto l'eccezione di estinzione va respinta.

2§ Ciò posto, sia Intesa sia la liquidazione coatta premettono che Intesa risponde solo dei “debiti compresi nel perimetro della cessione ai sensi dell’art. 3, c. 2 del DL n. 99/2017” e affermano che le poste oggetto di causa non sono comprese tra quanto è stato trasferito a Intesa con il contratto di cessione di azienda del 26 giugno 2017.

L'esclusione dei rapporti/debiti di cui è causa viene fondata anzitutto sull'art. 3.1.2 sintetizzato nell'assunto - “le passività cedute sono incluse solo se *derivano da rapporti inerenti o funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria*” ed così spiegato “sicché fanno parte della cessione i contenziosi passivi pregressi solo a condizione che includano passività funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria: ad esempio per contestazioni di rapporti (mutui, conti correnti) ancora in essere e operativi”.





2.1§ Anzitutto va detto che le convenute confondono tra difetto di legittimazione passiva e titolarità del rapporto.

Come è pacifico in dottrina e in giurisprudenza “la legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell'azione, una condizione per ottenere cioè dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (v. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916; Cass. 13 gennaio 1995, n. 377, Cass. 17 marzo 1995, n. 3110 ). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso “ ( il virgolettato è tratto da Cass. . Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008).

Nel caso di specie la legittimazione passiva di Intesa è indubbia perché vi è completa coincidenza aporia tra il soggetto evocato in giudizio e colui che è predicato e identificato come destinatario della pronuncia di merito invocata dalla Curatela.



Non può giungersi a conclusioni diverse sulla scorta della clausola 3.2.<sup>5</sup> del predetto contratto di cessione perché una fonte negoziale, non supportata da previsione legislativa che autorizzi alla derogatoria, non può modificare il codice di procedura civile né stravolgere categorie dogmatiche consolidate e risalenti.

3§ Le difese delle convenute vanno quindi ricondotte all'ambito della contestazione della titolarità del rapporto passivo ovvero alla esclusione della fondatezza della pronuncia di merito invocata nei loro confronti.

Non si condivide la sopra riportata interpretazione dell'art. 3.1.2 volta a sostenere l'esclusione dei rapporti estinti o quiescenti perché la necessità della attualità/vitalità dei rapporti bancari a cui si riferiscono i debiti è una forzatura interpretativa.

La lettura integrale e coordinata della definizione riportata in nota<sup>6</sup> mostra con chiarezza che "la derivazione" dei debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVI "da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio

<sup>5</sup> che "le banche in LCA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, primo comma, lett. c) del Decreto Legge Banche Venete e comunque per effetto di quanto previsto da questo contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente (sostanzialmente e processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con ISP rispetto al predetto Contenzioso Escluso; quindi, in caso di coinvolgimento di ISP, le Banche in LCA e gli organi delle liquidazioni coatte amministrative dovranno dichiarare la propria legittimazione passiva e far sì che ISP venga sostituita nella posizione sostanziale e processuale passiva anche attraverso ogni atto e iniziativa utile per l'assunzione da parte della relativa Banca in LCA del singolo contenzioso [...]; a sua volta ISP potrà in questi casi chiamare in causa le Banche in LCA che dovranno in tal caso costituirsi, accettare di assumere la causa in luogo di ISP, consentire e se del caso chiedere l'estromissione della stessa".



dell'impresa" non è idonea ad escludere né quelli estinti né quelli quiescenti, in sofferenza, perché è un criterio individualizzante non già con riguardo al loro stato attuale ma in base alla genesi, all'origine del rapporto e/o del debito che deve essere stato inerente e funzionale all'esercizio dell'attività bancaria della cessata banca vicentina. Ed infatti la clausola prosegue richiedendo anche che i precitati debiti, passività ecc "siano regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e siano individuati e precisamente indicati nel prospetto qui allegato sub. A.

La derivazione dei debiti da rapporti bancari "vale a escludere quelli aventi genesi estranea all'esercizio dell'impresa bancaria, come ad es. quelli per fatto illecito, non già ad eliminare quelli estinti o quiescenti al 26 giugno 2017. Oltretutto i rapporti in sofferenza sono ancora pendenti e dunque l'interpretazione confligge con l'art. 2558 cc

Malgrado la contraria opinione espressa in giurisprudenza, non risulta affatto evidente che il credito restitutorio azionato in giudizio dal Fallimento in relazione a rapporti già estinti non debba essere incluso perché la relazione di inerenza funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria trasferita va operata rispetto alla genesi del rapporto di cui si censura la patologia, non allo stato accidentale in cui esso si trova (conto aperto, in sofferenza, estinto) successivamente.



3.1§ A riprova la categoria descritta sub *vii* dell'art. 3.1.2. del contratto di cessione, contempla tra le "passività incluse" "*i contenziosi civili [...] relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla Banche in LCA e dai c.d. "Incentivi Welfare" (di seguito il "Contenzioso Progresso") nonché i relativi fondi"*

Il *focus* della clausola punta al momento temporale di incardinamento della lite, non già al contenuto della medesima che può concernere, come è esperienza comune del contenzioso bancario, rapporti ancora aperti o rapporti già chiusi o passati a sofferenza.

Del resto l'interpretazione della categoria descritta *sub vii* dell'art. 3.1.2. non può che essere aderente, in quanto attuazione negoziale, all' art. 3, co. 1 lett. c) D.L. 99/2017), il quale ha individuato le controversie da escludere e le relative passività in quelle sorte successivamente alla cessione, ancorché "relative ad atti o fatti occorsi prima" della stessa.

Come avverte la Curatela l'articolata previsione patiziana travalica, ove interpretata nel senso caldeggiato dalle convenute, l'ambito e la portata della norma di legge a cui pretende di dare attuazione e di integrarne il contenuto

(b) per "Passività Incluse" si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di BPV) e VB (quanto a quest'ultima anche riferibili alle filiali site in Romania) che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato *sub Allegato D* che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017, tra cui, in particolare:



(art. 3, co. 1 lett. c) D.L. 99/2017) mentre essa “invece, nel circoscrivere l’ampia discrezionalità comunque riconosciuta ai commissari liquidatori in ordine all’individuazione delle diverse categorie di rapporti giuridici, attività e passività da cedere al soggetto individuato ai sensi del successivo comma 3, si è limitata ad imporre in ogni caso l’esclusione, tra le altre situazioni passive comunque escluse, delle “controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.

Anche Tribunale di Udine Trib. Udine, 18 aprile 2018 est. Zuliani, ha escluso che i “contenziosi civili” a cui fa riferimento la previsione contrattuale siano solo quelli riferibili a rapporti contrattuali ancora in essere al momento della cessione d’azienda e non anche quelli già precedentemente cessati: “innanzitutto perché non coerente con la presupposta disposizione dell’art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legge n° 99, che esclude dalla cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione” e “le relative passività” soltanto se “sorte successivamente ad essa”. Inoltre, e in ogni caso, perché l’esplicita inclusione contrattuale dei contenziosi civili “relativi a giudizi già pendenti” non avrebbe in realtà alcun significato e alcun effetto se fosse riferita soltanto ai rapporti contrattuali pendenti. Infatti, in questi ultimi il cessionario subentra come effetto naturale del contratto, ai sensi dell’art. 2558 c.c., assumendo di conseguenza tutti i diritti e gli obblighi del cedente nei confronti del contraente ceduto (v. Cass. 5.11.2003, n°16635; Cass. 6.12.1995, n° 12576), sicché non ci sarebbe stato alcun bisogno di prevederne l’inclusione. E le clausole del contratto devono essere interpretate, nel dubbio, “nel senso in cui possono avere qualche effetto,



anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”(art. 1367 c.c.)”.

3.2§ Va considerato poi che improduttivamente Intesa oppone la mancata inclusione della causa “in contabilità” posto che la questione va impostata diversamente: la risalenza della controversia (più due anni) rispetto al successivo *default* della banca veneta implica che se ne sarebbe dovuto tener conto nei fondi rischi appostati a bilancio o assumere giustificatamente la valutazione opposta. Di tali eventuali omissioni Intesa deve dolersi rispetto alla liquidazione coatta ma non può opporle alla procedura.

Infine non può certo essere sopravvalutata la clausola di cui all’art. 3.1.4 -<sup>7</sup> che si caratterizza per la sua apoditticità circolare (è escluso tutto ciò che non è espressamente incluso); essa va impiegata in casi marginali e problematici non certo come regola generale per decidere le sorti di una clientela stretta tra l’incapienza della liquidazione coatta e la mancanza di responsabilità di Intesa.

4§ Ciò posto, la liquidazione coatta ha obiettato che tutta la documentazione dimessa è priva di data certa che le sia opponibile, posto che il requisito della data certa si applica anche alle liquidazioni coatte, come ha di recente insegnato il S.C. (Cass., 6 febbraio 2018, n. 2825), sicché il fallimento dovrà dimostrare che i pagamenti di cui assume la natura revocanda siano davvero avvenuti nel semestre anteriore alla

<sup>7</sup> restano in ogni caso esclusi dall’oggetto del presente contratto“ e, pertanto, non fanno né faranno parte dell’insieme aggregato e non sono né saranno acquistate da (né trasferite a) ISP, le attività escluse e le passività escluse sia di BPV sia di VB [...]. Ai fini del presente contratto: per attività escluse si intende ogni bene, cespite o rapporto attivo di BPVi e/o VB che non sia compreso tra le Attività Incluse o che non sia funzionale all’esercizio dell’attività bancaria” (art. 3.1.4 lett. a della cessione). Dunque, in ogni caso, non fanno



domanda di concordato, cioè che siano muniti di data certa ex art. 2704 c.c.”.

L'assunto sorprende sotto più profili. Anzitutto va detto che la causa risale al 2015 e all'epoca del *default* era già stata spedita in decisione: la causa è un contenitore che ha impresso data certa a tutti gli atti e i documenti riversati a fascicolo, anche a quelli che in precedenza ne erano privi.

I pagamenti si collocano nelle date indicate dagli estratti conto della stessa banca che ne ha certificato l'epoca sicchè non si ravvisa alcuno onere probatorio in punto.

5§ Come riferito in parte narrativa, la procedura ha calcolato il periodo sospetto di legge ai fini della revocatoria nei sei mesi anteriori *al deposito della domanda di concordato* in forza del principio di consecuzione delle procedure dapprima formulato in via giurisprudenziale e poi sancito dalla modifica dell'art. 69 bis, 2 c. L.F operata dall'art. 33, lett.- bis n. 2 del DL 22 giugno 2012 n. 83 in vigore dall'11 settembre 2012.

Ha precisato che “nella concreta fattispecie, la dichiarazione di fallimento è precedente all'11 settembre 2012, cosicché non è possibile fare diretta applicazione del dato normativo e diviene conseguentemente necessario far riferimento alla soluzione fornita dalla giurisprudenza nel periodo previgente; soluzione, questa, che impone di far retroagire gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori alla data di presentazione della domanda di concordato. 2


parte dell'insieme aggregato le attività escluse, tra le quali ci sono tutte le attività non funzionali all'esercizio dell'attività bancaria:



A tanto la liquidazione coatta oppone sia che il concordato preventivo non postula necessariamente lo stato di insolvenza bastando piuttosto quello di crisi sia che il periodo sospetto va fatto decorrere dalla iscrizione a Registro Imprese perché è solo da quel momento che esso è conosciuto dai terzi.

5.1§ ■■■■ spa si trovava in stato di insolvenza già nel corso della procedura concorsuale minore: infatti la declaratoria è avvenuta su autoricorso. Dalla stessa sentenza di fallimento risulta che “all’udienza del 26.1.2012 – fissata ai sensi dell’art. 173, comma 2 L.F., ■■■■ S.p.a. in liquidazione ha depositato ricorso tendente ad ottenere la dichiarazione di fallimento [...]”.

Inoltre l’esame del ricorso 9 agosto 2011 per l’ammissione al CP rivela che la cd situazione di crisi si era manifestata fin dal 2008, è definita “profonda” e “grave” e le risorse erano disponibili in misura molto limitata tanto che era previsto il pagamento ai chirografi del 13 % e la incapienza al 50 % del credito privilegiato verso erario e istituti previdenziali.

5.2 § Sulla seconda questione, la Curatela ha addotto numerose sentenze<sup>8</sup> a sostegno della sua tesi secondo cui “quando si verificchi a posteriori (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l’ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda” (Sez. I, Sentenza n. 18437 del 06/08/2010)”.  




Occorre tuttavia registrare che la pronuncia più recente Cass, Sez. 1 - Ordinanza n. 8970 del 29/03/2019 ha affermato: “nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima dell'introduzione dell'art. 69 bis, comma 2, l.fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare *decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda*, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 l.fall.”

In motivazione il Giudice di legittimità ha svolto una disamina approfondita: “il principio della consecuzione «intercetta l'interesse del ceto creditorio alla neutralità del previo ricorso del debitore a procedure concordatarie, con l'obiettivo di congelare il valore del patrimonio presente al momento anteriore onde poterlo assoggettare, poi, eventualmente, alla liquidazione concorsuale» (Cass. 29 marzo 2016, n. 6045). La coerente conseguenza tratta dalla premessa è che, con riguardo al periodo sospetto dell'azione revocatoria fallimentare - profilo ora rilevante - occorre individuare la decorrenza al momento del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo: il principio di consecuzione impone di fissare la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse. Questa Corte ha,

<sup>8</sup> 15 Cass., 6 agosto 2010, n. 18437; così anche Cass., 4 marzo 2013, n. 5299; Cass., 27 febbraio 2013, n. 4959; Cass., 20 febbraio 2012, n. 2403; cfr. anche Cass., 11 novembre



quindi, affermato - sia alla stregua del diritto anteriore, sia successivamente alla riforma del 2005 - la retrodatazione del periodo sospetto con riguardo alla revocatoria fallimentare sin dal momento del decreto di ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo, con un mero adattamento della *ratio* del principio, in passato ricondotta alla sequenza tra procedure in relazione all'identico stato di insolvenza ed, in seguito, alla continuità causale tra di esse (in tal senso: Cass. 16 maggio 2016, n. 9996; Cass. 13 aprile 2016, n. 7324; Cass. 29 marzo 2016, n. 6045; Cass. 28 maggio 2012, n. 8439; Cass. 17 febbraio 2012, n. 2335; Cass. 26 marzo 2010, n. 7273; Cass. 14 marzo 2006, n. 5527; Cass. 3 novembre 2005, n. 21326; Cass. 27 ottobre 1995, n. 11216; Cass. 30 maggio 1994, n. 5285; Cass. 2 maggio 1994, n. 4240; Cass. 7 maggio 1991, n. 5025; ed altre anteriori), anche con riguardo all'amministrazione controllata (cfr. Cass. 3 febbraio 2006, n. 2437; Cass. 11 giugno 2004, n. 11090; Cass. 16 aprile 2003, n. 6019; Cass. 29 settembre 1999, n. 10792), orientamento giudicato altresì costituzionalmente legittimo dal giudice delle leggi (Corte Cost. 6 aprile 1995, n. 110). Sembraerebbero dissentire alcune decisioni (Cass. 3 settembre 2013, n. 20169, non massimata; Cass. 27 febbraio 2013, n. 4959; Cass. 6 agosto 2010, n. 18437), che però, in motivazione, contengono agganci per l'una e per l'altra tesi, e mirano in realtà a risolvere una diversa questione come *thema decidendum*, ossia la decorrenza dalla sentenza dichiarativa di fallimento o no; mentre resta anodina al riguardo una recente pronuncia (Cass. 16 aprile 2018, n. 9290), attinente alla diversa questione della revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo intervenuta un

2010, n. 22916.



rilevante intervallo di tempo. 2.2. - In una decisione si è specificamente precisato che i termini per la proposizione delle azioni revocatorie fallimentari, previste dall'art. 67 l.f., decorrono, in caso di consecuzione fra le procedure, a ritroso dalla data di ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo, e non dalla data di presentazione della domanda (Cass. 7 maggio 1991, n. 5025). Tale sentenza chiarisce ulteriormente come non abbia pregio la tesi - oggi riproposta dal fallimento ricorrente - secondo cui solo gli effetti che presuppongono l'intervento degli organi fallimentari sarebbero differiti alla data del provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo, mentre tutti gli altri effetti derivanti o incidenti sul principio del rispetto della *par condicio creditorum* prenderebbero l'avvio dalla data di presentazione della proposta di concordato. Infatti, il principio giurisprudenziale della consecuzione delle procedure, come ricorda detta decisione, da un lato non avrebbe potuto - se non in modo arbitrario - modificare la chiara disciplina dettata dall'art. 169 l.f., che determina in modo tassativo gli effetti riconducibili alla data di presentazione della domanda di concordato; dall'altro, ha inteso, parificare - al solo fine dell'esercizio delle azioni revocatorie suddette - due atti "come omogenei" del tribunale fallimentare: l'ammissione dichiarazione di fallimento. Come ivi si afferma: «Opinare diversamente significherebbe attribuire alla domanda di ammissione al concordato un senso ed un effetto di gran lunga diversi e maggiori da quelli collegabili alla domanda dello stesso imprenditore, che richieda la dichiarazione del proprio fallimento». È evidente, allora, come sia ragionevole far decorrere a ritroso il termine per l'esercizio delle azioni revocatorie dalla data che consacra in un



provvedimento giurisdizionale l'accertamento dello stato dell'impresa, a tutela della *par condicio creditorum*, e come non possano attribuirsi alla domanda di concordato effetti diversi da quelli previsti dagli articoli richiamati dall'169 I.f., avendo tale norma, accanto alla tutela delle ragioni dei creditori, la funzione strumentale, rispetto alla finalità tipica del concordato preventivo, consistente nel conciliare il regolamento del dissesto con la conservazione dell'impresa (cfr. ancora Cass. 7 maggio 1991, n. 5025). Occorre dunque concludere nel senso che, nel regime applicabile *ratione temporis*, solo alcuni effetti retroagiscono alla data della presentazione della domanda di concordato preventivo, mentre gli altri nel momento di ammissione al concordato, ma piuttosto addirittura alla data di pubblicazione della domanda. Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova previsione, occorre allora ribadire il principio della decorrenza del periodo sospetto al momento del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo”.

6§ Ciò posto, in ossequio all'orientamento prevalente avvalorato anche dall'ultimo precedente noto, il termine di sei mesi va computato a ritroso dal 16 novembre 2011.

Ne discende, rispetto alla ricognizione dei pagamenti operata dalla CTU - che vi rientra solo quello del 16 giugno 2011 per € 21.534,81 – mentre delle due rimesse può essere ricompresa solo quella dell'11 luglio 2011 per € 7.200,00. Tuttavia quest'ultima non rispetta né il limite minimo (12.758,39) della consistenza determinata dalla CTU ai fini del rispetto dell'art. 70 né quello della durevolezza (cfr paragrafo 5.2 CTU e allegato C).

La Banca non ha provato alcuna cessione opponibile al fallimento,



avendo dimesso sub. 7- 12 solo distinte di presentazione di fatture con cessione pro solvendo. Non basta, come assume la banca che abbia data certa il titolo<sup>9</sup> perché, a prescindere dal fatto che non risulta neppure la data certa della cessione tra cliente e Banca, l'opponibilità va rapportata alla massa dei creditori e dunque la previsione dell'art. 45 LF. deve essere intesa in combinato disposto con l'art. 2914, n. 2, c.c.

Non risulta neppure, per mancanza di idonea replica, che siano stati impugnati gli accrediti degli anticipi effettuati dalla Banca e non piuttosto le rimesse provenienti dal terzo.

6.1§ L'unico pagamento revocabile del 16 luglio 2011 si colloca in epoca successiva sia alla cessione in data 28 aprile 2011 del ramo d'azienda "autotrasporti c/terzi" (doc. 12) sia alla cessione in data 14 luglio 2011 del ramo bonifica, è vicino al deposito (9 agosto 2011) del ricorso per concordato preventivo.

Alla Banca non possono essere sfuggite le dimissioni dei Sindaci iscritte il 6 dicembre 2010 e presentate a seguito della inequivoca relazione in cui gli stessi dichiaravano di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio chiuso al 3.12.2009 a causa delle incertezze emerse "tali da ingenerare significativi dubbi sulla continuità aziendale della società rispetto al bilancio di esercizio 2009".

La Banca era in grado di leggere la Relazione dei Sindaci e anche di riclassificare il bilancio. Pertanto non è revocabile in dubbio la *scientia decoctions* della Banca.

---

<sup>9</sup> ("posto che è il contratto di cessione il titolo che trasferisce il credito dal debitore fallito alla banca")



7§ Le spese del grado vengono liquidate a carico di Intesa in correlazione allo scaglione tra € 5.200 e 26.000,00 corrispondente all'attribuito ma secondo i valori massimi, tenuto conto dell'importanza delle questioni trattate e della fase decisionale duplicata

Si compensano le spese nei riguardi della liquidazione coatta.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:

- rigettata ogni diversa domanda, revoca i pagamenti per € 21.534,81 e condanna Intesa Sanpaolo al pagamento di detto importo oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo;
- compensa le spese tra parte attrice e la Liquidazione coatta;
- condanna Intesa Sanpaolo spa al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.500,00 per competenze oltre 15 % rimborso forfetario, accessori fiscali e previdenziali;

Così deciso in Venezia, 31 dicembre 2020

IL GIUDICE EST

D. BRUNI

.....

